**N. 03639/2013REG.PROV.COLL.**

**N. 03058/2013 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 3058 del 2013, proposto da:  
Città di Roma Metronotte s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del raggruppamento temporaneo d’imprese, Rti - Roma Union Security s.r.l., Securitas Metronotte s.r.l., Rti - Flash & Capitalpol s.r.l., rappresentata e difesa dallo stesso Avv. Filippo Pacciani, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Associato Legance in Roma, via XX Settembre, n. 5;

***contro***

Italpol Vigilanza Roma s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in proprio e quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo d’imprese, Rti Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., Rti - Sicuritalia s.p.a., Rti – Istituto di Vigilanza dell’Urbe s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia e dall’Avv. Giovan Candido Di Gioia, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2;

***nei confronti di***

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall’Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;

***per la riforma***

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n. 02705/2013, resa tra le parti, concernente gli atti della gara di appalto per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende sanitarie della Regione Lazio - (lotto 4) - mcp

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Italpol Vigilanza Roma s.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo Rti e di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2013 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Pacciani, l’Avv. Clarizia, l’Avv. Di Gioia e l’Avv. Ricci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Regione Lazio, con Determinazione n. C3715 del 23.12.2009, indiceva la “*Procedura ristretta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio distinta in 7 lotti*”.

2. Secondo quanto previsto dal Bando di gara, inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 29.12.2009 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l’8.1.2010, l’appalto, per una durata fino a 36 mesi, aveva come importo complessivo la somma di € 77.623.011,00 (IVA esclusa), al netto dei costi per rischi da interferenza.

3. L’appalto, come precisato nel paragrafo II.1.2 del Bando di gara, rientrava nella categoria di servizi n. 23 (“*Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati*”), di cui all’allegato II B del d. lgs. n. 163/2006, ed era individuato con i codici CPV n. 98341140-8 e 98341130-5 (“*Servizi di vigilanza di edifici*” e “*Servizi di custodia di edifici*”).

4. Il criterio di aggiudicazione prescelto era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa *ex* art. 83 del d. lgs. n. 163/2006 e l’aggiudicazione veniva prevista per ogni singolo lotto.

5. Nell’ambito della gara in questione veniva prevista la suddivisione delle 14 Aziende Sanitarie interessate in 7 lotti (Lotto n. 1 — ASL Roma C e ASL Roma G; Lotto n. 2 — ASL Latina; Lotto n. 3 — ASL Frosinone; Lotto n. 4 — Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, INMI “*Lazzaro Spallanzani*” e ARES 118; Lotto n. 5 — Fondazione Policlinico Tor Vergata, Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata e ASL Roma E; Lotto n. 6 — Azienda Ospedaliera Sant’Andrea e Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I; Lotto n. 7 — ASL Rieti e ASL Viterbo).

6. Terminata la fase di prequalifica, la Regione Lazio provvedeva ad inviare le lettere d’invito ai soggetti che ne avevano fatto richiesta e che risultavano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti dal bando, tra cui la Italpol Vigilanza Roma s.r.l. (in qualità di mandataria del costituendo RTI con Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop., New Master Police s.r.l., Sicuritalia s.p.a. e Istituto di Vigilanza dell’Urbe s.p.a.) e il costituendo RTI tra Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma, Securitas Metronotte S.r.l., Roma Union Security s.r.l. e Flash & Capitalpol s.p.a.

7. Le varie tipologie di servizi oggetto della gara in esame erano indicate nell’art. 7 del disciplinare tecnico: servizio di vigilanza mediante piantonamento (cfr. art. 7.1, pagg. 4-7); servizio di vigilanza mediante ispezioni (cfr. art. 7.2, pag. 8); ispezioni interne (cfr. art. 7.2.1, pag. 8); ispezioni esterne (cfr. art. 7.1.2.2, pag. 9); custodia-sorveglianza (cfr. art. 7.3, pagg. 9-10); servizio di tele radio allarme con pronto intervento e servizio di video sorveglianza (cfr. art. 7.4, pagg. 11-12); servizio di collegamento alla centrale operativa (cfr. art. 7.5, pag. 12); servizio di manutenzione sugli impianti (cfr. art. 7.6, pag. 13); reportistica (cfr. art. 7.7, pag. 14).

8. Per quanto interessa ai fini di causa, quindi, i costituendi RTI Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma e RTI Italpol presentavano entrambi un’offerta per il lotto n. 4 (costituito dall’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, dall’Azienda INMI “Lazzaro Spallanzani” e dall’ARES 118).

9. L’esame delle offerte tecniche pervenute relative al lotto n. 4 aveva inizio nella seduta del 25.3.2011 e terminava il 1.6.2011 (cfr. verbali di gara nn. 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26 e 27).

10. Con determinazione n. B1285 del 22.2.2011, il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale ha provveduto, in ragione dell’indisponibilità della dott.ssa Stefania Marconi in astensione obbligatoria per maternità, alla nomina di un nuovo componente della Commissione di gara, il dott. Cosimo Pica, al quale, nella seduta del 25.2.2011, veniva illustrato tutto il lavoro sino a quel momento svolto evidenziando i criteri di valutazione (cfr. verbale di gara n. 15).

11. Durante la seduta riservata del 9.6.2011 la Commissione di gara attribuiva i punteggi tecnici relativi al Lotto n. 4: RTI Italpol Vigilanza Roma Srl 31,00; RTI Security Service 31,50; RTI Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma 32,50; RTI ICTS Italia Srl 26,00 (cfr. verbale di gara n. 28 del 9 giugno 2011, all. 30).

12. Il 12.7.2011, infine, la Commissione dava lettura dei punteggi tecnici assegnati ed ha aperto ed esaminato le offerte economiche.

13. Successivamente, la Commissione, in seduta riservata, effettuava il calcolo del punteggio complessivo delle rispettive offerte, dandone pubblica lettura: RTI Italpol Vigilanza Roma Srl 81,50; RTI Security Service 77,60; RTI Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma 84,96; RTI ICTS Italia Srl 86,00 (cfr. verbale di gara n. 33 del 12 luglio 2011, all. 31).

14. Nel corso della seduta pubblica del 12.7.2012, il Presidente rilevava che l’offerta pervenuta dal RTI Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma - Securitas Metronotte s.r.l. - Roma Union Security s.r.l. - Flash & Capitalpol s.p.a., avente il secondo miglior punteggio, risultava sospetta di anomalia.

15. Poiché il corrispettivo indicato dal RTI ICTS Italia S.r.l. - Barani Group Italia Security & Safety s.r.l. (primo classificato in graduatoria con 86,00 punti) appariva particolarmente basso, il Responsabile del procedimento riteneva chiedere anche ad esso di fornire giustificazioni in ordine alla effettiva congruità e remuneratività dell'offerta.

16. I giustificativi forniti venivano ritenuti inidonei dalla Commissione di gara che, quindi, escludeva dalla procedura l’offerta presentata dai citati RTI.

17. Erano, invece, ritenuti esaurienti i giustificativi ed i chiarimenti forniti dal RTI Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma e, conseguentemente, il Direttore del Dipartimento Programmazione Economica e Sociale della Regione Lazio adottava, il 9.2.2012, la Determinazione n. B00829 di aggiudicazione definitiva del lotto n. 4 al RTI indicato.

18. Dopo aver ottenuto accesso agli atti (chiesto il 16.2.2012) in relazione a tutti i documenti presentati dal RTI aggiudicatario inerenti ai lotti nn. 4 e 6, il RTI Italpol proponeva ricorso dinanzi al TAR Lazio, impugnando il provvedimento di aggiudicazione nonché, in via subordinata, gli atti della procedura ad evidenza pubblica.

La parte ricorrente depositava, poi, tre memorie recanti motivi aggiunti.

19. All’esito della camera di consiglio del 20.7.2012, il TAR Lazio, con ordinanza n. 2655/2012, rigettava l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente, ritenendo che fosse necessario esaminare all’esito dell’udienza pubblica (fissata per il 28.2.2013) le articolate censure contenute nel ricorso introduttivo del giudizio e nelle memorie recanti motivi aggiunti.

20. Tale ordinanza cautelare veniva confermata dal Consiglio di Stato, dapprima con i decreti presidenziali n. 3205/2012 e n. 3250/2012 e, infine, con l’ordinanza n. 3525/2012.

21. Il RTI controinteressato si costituiva nel giudizio di prime cure, contestando le censure della ricorrente in via principale, e proponeva ricorso incidentale al fine di accertare l’inammissibilità della domanda di partecipazione alla gara del RTI Italpol, per non aver presentato la documentazione essenziale per valutare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva.

22. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, eccepiva la tardività del ricorso incidentale, l’inammissibilità del ricorso principale e l’infondatezza delle censure proposte dal RTI ricorrente in via principale.

23. La Regione Lazio, nel corso del giudizio, dava quindi atto della sottoscrizione dei contratti d’appalto tra IVNCR e le Aziende Sanitarie facenti parte del Lotto 4 (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, INMI Lazzaro Spallanzani e ARES 118).

24. Il T.A.R. Lazio, Sez. I*ter*, con la sentenza n. 2705 del 15.3.2013, dichiarava irricevibile il ricorso incidentale; accoglieva il ricorso introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti e, per l’effetto, annullava i provvedimenti impugnati; dichiarava inefficaci i contratti in essere con le Aziende Ospedaliere con decorrenza dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione della stessa e accoglieva, infine, la domanda di subentro avanzata dal RTI Unipol ai sensi dell’art. 122 c.p.a.

25. Avverso tale sentenza ha proposto appello il RTI Città di Roma, lamentandone l’erroneità, e ne ha chiesto la riforma.

26. Si è costituito l’appellato RTI Unipol, chiedendo la reiezione dell’appello principale e proponendo, a sua volta, appello incidentale in ordine ai motivi, proposti in prime cure, respinti o dichiarati assorbiti dal primo giudice.

27. Si è anche costituita la Regione Lazio, domandando di accogliere l’appello principale e di respingere l’appello incidentale.

28. Nella camera di consiglio del 10.5.2013, fissata per l’esame dell’istanza incidentale di sospensione, il Collegio, ritenuto di poter decidere tale istanza unitamente al merito, ha fissato l’udienza del 18.6.2013 per la trattazione del merito.

29. Alla pubblica udienza del 18.6.2013 il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. La sentenza n. 2705 del 15.3.2013, oggetto del presente giudizio, ha annullato gli atti di gara e l’aggiudicazione della “*Procedura ristretta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia – sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio distinta in 7 lotti*”, per quanto concerne il lotto n. 4 (Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, INMI Lazzaro Spallanzani e ARES 118).

2. Tale lotto è stato aggiudicato dalla stazione appaltante al costituendo RTI tra Istituto di Vigilanza Nuova Città di Roma, Securitas Metronotte s.r.l., Roma Union Security s.r.l. e Flash & Capitol s.p.a.

3. Avverso tale aggiudicazione, come si è detto nell’esposizione del fatto, ha promosso ricorso avanti al T.A.R. Lazio il RTI Unipol.

4. Il T.A.R., nell’accogliere il ricorso, anche per motivi aggiunti, proposto in prime cure dal RTI Unipol, ha ritenuto in particolare di dover accogliere tre motivi:

*1)* la mancanza della dichiarazione relativa alle parti del servizio che ciascun partecipante al raggruppamento temporaneo d’imprese avrebbe dovuto svolgere;

*2)* la violazione dell’art. 8.1 del capitolato speciale d’oneri, in quanto il previsto sopralluogo è stato eseguito da Riccardo Croce in qualità di “delegato” del RTI, ma la delega alla quale si fa riferimento non risulterebbe concessa dalle società facenti parte del raggruppamento, mancando tra la documentazione richiesta, a pena di esclusione, la delega della mandataria, la delega a procedere al sopralluogo nell’interesse, in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al RTI e la copia dei relativi documenti di riconoscimento in corso di validità dei legali rappresentanti delle imprese medesime;

*3)* la violazione dell’art. 75, comma 5 (*rectius*: comma 7), del d. lgs. 163/2006, il quale consente la riduzione della garanzia in presenza di certificazione di qualità adeguatamente documentata, posto che, nel caso di specie, la certificazione in oggetto non risulterebbe essere stata adeguatamente documentata.

4. L’appellante RTI Città di Roma ha proposto quattro motivi di appello principale, deducendo, con il primo, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle Aziende sanitarie e/o Ospedaliere che hanno concluso i singoli contratti con il RTI aggiudicatario e censurando altresì, con gli altri tre, ciascuno dei singoli motivi accolti dal giudice di prime cure.

5. L’appellato RTI Unipol a sua volta, oltre a chiedere il rigetto delle avversarie doglianze, ha proposto appello incidentale relativo a tutti i motivi respinti o dichiarati assorbiti dal primo giudice.

6. Le difese del RTI Città di Roma, odierno appellante, e della Regione Lazio concentrano le proprie difese, anzitutto, sulla mancata notifica del ricorso introduttivo del primo giudizio avanti al T.A.R. Lazio nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere, che dovrebbero assumere, a loro avviso, la veste processuale di parti resistenti, in quanto uniche destinatarie della declaratoria di inefficacia e della domanda di subentro nei contratti.

6.1. Il motivo di appello è infondato.

6.2. La Regione Lazio ha indetto l’appalto in esame in qualità di Centrale Acquisti ai sensi dell’art. 1, comma 68, lett. c), della L.R. 14/2008, in forza del quale le A.S.L. le delegano, per legge, gli acquisti di determinati beni e servizi.

6.2. Giova ricordare, come del resto ha ben fatto la sentenza impugnata, che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1, comma 455, della l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), con le delibere della Giunta Regionale del Lazio nn. 826/2007 e 444/2007, è stata costituita la “Centrale Acquisti della Regione Lazio”.

6.3. L’obbligo di fare riferimento a tale centrale di committenza regionale da parte delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del Lazio è stato previsto dall’art. 1, comma 68, della L.R. 11 agosto 2008, n. 14, ai sensi del quale dette Aziende sono tenute a delegare alla Centrale Acquisti l’acquisizione di specifiche categorie di beni e servizi, individuate con decreto del Commissario *ad acta* per il piano di rientro dal deficit sanitario.

6.4. In linea con tale disciplina e tenendo conto del decreto del Commissario *ad acta* n. U0075 del 23 novembre 2009 (che ha individuato i beni e servizi da acquistare in forma centralizzata), le Aziende Sanitarie del Lazio hanno conferito apposita delega alla Regione Lazio ad effettuare gare centralizzate – tra le quali quella per l’affidamento del servizio di vigilanza, sicurezza, custodia/sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici – nell’interesse delle medesime.

6.5. La Regione Lazio, con Determinazione n. C3715 del 23 dicembre 2009, ha, quindi, indetto la “*Procedura ristretta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia - sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio distinta in 7 lotti*”.

6.6. All’esito dell’aggiudicazione della gara *de qua* ad opera della Centrale Acquisti regionale, peraltro, le singole Aziende Sanitarie sono tenute a provvedere, ciascuna per proprio conto, alla stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie e alla gestione del relativo rapporto contrattuale.

6.7. Conviene riportare qui di seguito, per il miglior inquadramento della fattispecie, il dato testuale dell’art. 1, comma 68, della L.R. 14/2008.

“*68. Ai fini del completamento della realizzazione della centralizzazione degli acquisti, entro il 31 ottobre 2008:*

*a) la Regione stipula apposita convenzione quadro con Consip e attiva acquisti centralizzati tramite la stessa Consip;*

*b) la Regione adotta un nomenclatore sanitario unico per l’acquisto dei presidi medico-chirurgici, sulla base della collaborazione già avviata con la centrale acquisti della Regione Emilia Romagna;*

*c) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale delegano alla centrale acquisti regionale gli acquisti centralizzati per specifiche categorie di beni e servizi, quali farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici e altri beni e servizi individuati con decreto del Presidente del Commissario* ad acta *per il piano di rientro dal disavanzo sanitario;*

*d) le aziende unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti del servizio sanitario regionale provvedono all’attivazione di gare online, sulla base delle direttive fornite dalla centrale acquisti regionale*”.

6.8. È evidente, già sulla base del tenore letterale della norma, che l’unico soggetto responsabile della gara è la Regione Lazio.

6.9. Questa Sezione, con la sentenza n. 3402 dell’11.6.2012, ha già avuto modo di chiarire, al riguardo, che la norma prevede un caso particolare di centrale di committenza, le cui regole di funzionamento integrano l’art. 3, comma 34, del d. lgs. 163/2006, osservando che, poiché tali regole fissano, da un lato, la delega irrevocabile alla Regione come centrale acquisti e, per altro verso, quest’ultima è in tale veste competente in via esclusiva all’indizione della gara, essa ne è, altresì, l’unica e diretta responsabile.

6.10. In quest’ottica deve anche osservarsi che le Aziende non potrebbero assumere la veste di interlocutrici processuali nemmeno in ordine alla domanda di dichiarazione di inefficacia dei contratti e di subentro negli stessi, proposta ai sensi dell’art. 122 c.p.a., poiché, come detto, sono tenute a provvedere, ciascuna per proprio conto, alla stipula dei singoli contratti d’appalto con le imprese aggiudicatarie e alla gestione del relativo rapporto contrattuale, essendo destinatarie di tutti gli effetti, sostanziali e processuali, scaturenti dalle vicende connesse alla procedura di gara.

Esse, come beneficiano, da un lato, della procedura indetta ed espletata dalla centrale di committenza, sono dall’altro vincolate alle vicende – anche giudiziarie – della gara, vicende che hanno, per disposizione di legge, nella centrale di committenza l’unica protagonista, sul piano sostanziale come su quello processuale, e che possono riverberarsi direttamente, come nel caso dell’art. 122 c.p.a., anche sulla stipula dei successivi contratti.

Unica legittimata passiva, in ordine anche alla domanda di cui all’art. 122 c.p.a., è e resta quindi la sola Regione, sicché ritiene il Collegio che il contraddittorio non dovesse essere esteso, nel giudizio di primo grado, anche alle Aziende Ospedaliere.

Ne segue che il motivo deve essere respinto.

7. Con il secondo motivo di appello RTI Città di Roma lamenta l’eccessivo formalismo del T.A.R. Lazio, il quale ha affermato che essa avrebbe omesso di presentare la dichiarazione relativa alle parti del servizio che ciascun partecipante al raggruppamento avrebbe dovuto svolgere, non essendo a tal fine sufficiente l’indicazione delle quote percentuali di esecuzione, data la natura complessa ed eterogenea dei servizi oggetto dell’appalto.

7.1. La sentenza impugnata ha ritenuto, infatti, che la dichiarazione presentata dal RTI Metronotte atterrebbe alle percentuali di partecipazione al RTI, ma non anche alle parti del servizio da svolgere, mentre le imprese facenti parte del costituendo RTI avrebbero dovuto indicare, oltre alle quote di partecipazione (Ist. Vig. Nuova Città di Roma Soc. Coop. 35%, Securitas Metronotte s.r.l. 25%, Roma Unione Security 35%, Flash&Capitol 5%), le parti del servizio che ciascuna avrebbe svolto.

7.2. Invece, a giudizio del T.A.R., non sarebbero state specificate le prestazioni di cui le imprese partecipanti al RTI (la mandataria e le mandanti) si sarebbero occupate, ad eccezione dei servizi di custodia-sorveglianza e vigilanza saltuaria (apertura/chiusura accessi) che – è stato specificato – sarebbero stati eseguiti dalla mandataria (Ist. Vig. Nuova Città di Roma).

7.3. A tale conclusione il giudice di prime cure è giunto sulla base della premessa che l’oggetto dell’appalto non si configurerebbe come un unico servizio omogeneo, da svolgere eseguendo un’unica tipologia di prestazioni, ma si articolerebbe in servizi e prestazioni distinte in relazione alle attività da svolgere, alle forniture da eseguire, al personale e ai mezzi da impiegare nei servizi da rendere.

Bisognerebbe inoltre escludere, argomenta il T.A.R., che l’indicazione delle sole percentuali di ripartizione consenta di individuare l’oggetto e l’entità delle prestazioni assegnate a ognuno dei singoli componenti il RTI.

7.4. Le argomentazioni del primo giudice non sono condivisibili.

7.5. Erra il T.A.R., anzitutto, quando afferma che la dichiarazione prodotta dal RTI appellante riguarderebbe le sole percentuali di partecipazione al RTI e non alla ripartizione dei servizi.

La dichiarazione presentata dal RTI ha ad oggetto, invece, proprio i servizi che, in ipotesi di aggiudicazione, sarebbero stati ripartiti tra le singole imprese componenti il RTI nonché le parti del servizio che sarebbero state eseguite dalla sola mandataria.

Per quanto essenziale, dunque, la dichiarazione presentata dal RTI è proprio relativa, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, alle parti del servizio che ciascun partecipante al raggruppamento avrebbe dovuto svolgere.

7.6. L’interpretazione seguita dal primo giudice, nel negare tale contenuto alla dichiarazione in oggetto, appare improntata ad un rigido formalismo che contrasta nettamente con i principi ispiratori della materia.

7.7. Giova rammentare come anche la recente sentenza dell’Adunanza Plenaria, n. 22 del 13.6.2012, abbia indicato all’interprete un diverso approccio ermeneutico di tipo sostanzialistico, nel senso che l’obbligo deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini descritti, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese, tenendo conto della natura complessa o semplice dei servizi oggetto della prestazione e della sostanziale idoneità delle indicazioni ad assolvere alla finalità di riscontro della serietà e affidabilità dell’offerta e a consentire l’individuazione dell’oggetto e dell’entità delle prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese raggruppate.

7.8. È peraltro errato l’assunto che il servizio di vigilanza, oggetto di gara, si atteggi a servizio eterogeneo e complesso.

Non emergono, infatti, chiare ed inequivocabili indicazioni dalla *lex specialis* che il servizio di vigilanza possa essere scorporato in una prestazione principale e in più prestazioni accessorie.

7.9. Deve al contrario ritenersi, proprio interpretando la *lex specialis* alla luce del sopra indicato criterio sostanzialistico, che questa prevedeva che l’oggetto del servizio da svolgere presso il lotto n. 4 fossero i servizi di vigilanza mediante piantonamento, custodia/vigilanza-portierato, vigilanza saltuaria (apertura e chiusura degli accessi), vigilanza saltuaria (ronde), tele radio-allarme video sorveglianza con pronto intervento.

Queste attività, lungi dal poter essere considerate un servizio complesso, sembrano al contrario atteggiarsi ad elementi di unico servizio di vigilanza, ripartito in diverse attività, delle quali quella di piantonamento assume un carattere quantitativamente preponderante, senza dubbio, ma non qualitativamente diverso, sì da atteggiarsi a servizio principale.

Una simile conclusione, del resto, è condivisa anche dalla giurisprudenza prevalente in materia, secondo cui il servizio di vigilanza non sembra configurarsi come complesso (v. *ex plurimis*, sul punto, Cons. Giust. Amm., 21.4.2010, n. 546).

7.10. Il ragionamento del primo giudice, d’altra parte, sembra trascurare l’essenziale rilievo che, secondo l’art. 1 del capitolato, l’oggetto dell’appalto è il servizio *integrato* di vigilanza, sicurezza, custodia-sorveglianza e fornitura di impianti tecnologici.

E del resto non potrebbe essere diversamente, come ha rilevato la difesa regionale, perché il servizio di vigilanza, per essere efficace, deve comprendere varie attività, quali la vigilanza mediante piantonamento e mediante ispezioni, la custodia-sorveglianza, il tele radio allarme, il collegamento con la centrale operativa e, pertanto, rappresenta un *unicum.*

Nemmeno è ipotizzabile, pertanto, che esso possa svolgersi senza l’integrazione dell’attività umana con quella tecnologica.

Poiché, nel caso di specie, l’oggetto dell’appalto è un unico ed omogeneo servizio, l’offerta contenente, oltre all’indicazione della percentuale di svolgimento, anche la specificazione delle attività svolte dalla mandataria non può considerarsi carente, diversamente da quanto ha ritenuto il primo giudice, ma sufficiente e precisa.

7.11. Il secondo motivo di censura, quindi, è fondato e va accolto.

8. Merita condivisione anche il terzo motivo di censura, con il quale il RTI appellante lamenta che il T.A.R., in violazione dell’art. 8.1 del Capitolato speciale, avrebbe ritenuto illegittima la sua ammissione per non aver il RTI stesso inserito, nella busta contenente la documentazione amministrativa, la delega ad effettuare il sopralluogo da parte di soggetto munito di questa dal RTI secondo le modalità e nelle forme richieste dal capitolato speciale.

8.1. Il punto 8.1. del Capitolato speciale d’oneri, infatti, ha previsto che il sopralluogo, in caso di RTI costituendo, potesse essere effettuato da un unico soggetto dell’impresa designata come capogruppo, munito di delega a procedere al sopralluogo da produrre in originale con copia dei documenti di riconoscimento dei legali rappresentanti delle ditte deleganti.

Il T.A.R. ne ha concluso che, non avendo il RTI prodotto tale documentazione nella sua interezza, esso dovesse essere escluso dalla gara.

8.2. L’assunto del primo giudice è erroneo.

Il punto 10 del disciplinare di gara prevedeva che le ditte concorrenti fossero tenute ad effettuare il sopralluogo, “*pena l’esclusione dalla gara*”, presso tutte le strutture per le quali intendessero partecipare alla gara e che, a tal fine, avrebbe fatto fede “*il documento allegato C che dovrà essere compilato con la specifica dei presidi verificati*”.

L’art. 8.1 del Capitolato speciale d’oneri prevedeva solo che nella busta contenente la documentazione amministrativa fosse inserita, a pena di esclusione, la certificazione in originale dell’avvenuto sopralluogo.

Tale certificazione è stata inserita dal RTI Metronotte tra la documentazione amministrativa e su questo punto, risultante *per tabulas*, non vi è contestazione.

La stessa stazione appaltante, nei chiarimenti resi in data 22.4.2010, prot. 71078, aveva precisato che nella busta n. 1 andava inserito il solo verbale di sopralluogo e non la delega, che del resto doveva essere conservata dall’Azienda sanitaria.

8.3. Una volta consegnata la delega all’Azienda Sanitaria, infatti, questa avrebbe verificato la regolarità della delega.

Solo se questa fosse stata regolare, l’Azienda sanitaria avrebbe autorizzato il sopralluogo e, una volta che questo fosse stato effettuato, avrebbe consegnato al rappresentante del RTI il relativo certificato di sopralluogo, quest’ultimo – e solo questo – da inserire nella busta n. 1.

E tanto è regolarmente avvenuto nel caso di specie.

8.4. Appare chiaro dalle disposizioni del disciplinare e del capitolato che l’unica causa di esclusione prevista fosse quella di omesso sopralluogo e che la circostanza che esso fosse stato effettuato doveva essere provata con l’attestazione del responsabile dell’Azienda sanitaria che vi aveva assistito.

8.5. È questa, del resto, l’unica corretta lettura delle regole di gara, come ha condivisibilmente sostenuto la difesa regionale, poiché la delega ad effettuare il sopralluogo doveva essere prodotta dal delegato del RTI al responsabile aziendale proprio per dimostrare che egli fosse legittimato ad effettuare il sopralluogo, ma doveva poi essere conservata agli atti dell’Azienda stessa.

8.6. Ciò è dimostrato dal fatto, anch’esso incontestabile, che la delega, a sopralluogo regolarmente avvenuto, fosse detenuta dalle Aziende sanitarie presso le quali si erano svolti i sopralluoghi.

In ogni caso l’appellante ha prodotto (docc. 14 e 15) due delle tre deleghe, che essa ha appunto richiesto alle Aziende sanitarie che le detenevano, essendo la terza stata smarrita dall’Ospedale Spallanzani.

8.7. L’interpretazione seguita dal T.A.R., pertanto, è erronea perché essa, oltre a contrastare con le previsioni della *lex specialis* e ad apparire illogica proprio alla luce dell’effettiva scansione procedimentale del sopralluogo, ha surrettiziamente introdotto una causa di esclusione, non prevista dal bando e dalla normativa in materia, in violazione dell’art. 46, comma 1*bis*, del d. lgs. 163/2006.

8.8. Anche il terzo motivo di appello, pertanto, va accolto.

9. Con il quarto motivo il RTI appellante si duole che il T.A.R. avrebbe erroneamente accolto la censura, sollevata in prime cure dal RTI Unipol, concernente la supposta violazione dell’art. 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006.

9.1. Il T.A.R. Lazio ha rilevato che la mandante Securitas Metronotte s.r.l. aveva prodotto un certificato di approvazione del Sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008, ma tale certificato di conformità risultava avere una scadenza al 24.10.2010, mentre la polizza fideiussoria aveva una durata dal 9.6.2010 al 9.12.2010.

9.2. Da tale rilievo il giudice di prime cure ha tratto la conclusione che, non avendo il certificato di conformità la stessa durata temporale dell’originaria garanzia, la stazione appaltante, una volta riscontrata tale differenza, avrebbe dovuto escludere il RTI dalla gara per violazione dell’art. 75, comma 7 (e non 5, come si legge erroneamente a p. 23 dell’impugnata sentenza), del d. lgs. 163/2006.

9.3. Ma una simile conclusione è giuridicamente errata, conducendo ad aberranti conseguenze, e merita riforma.

Innanzitutto deve rilevarsi che, come è emerso dall’esame della documentazione prodotta dalla Regione Lazio nel giudizio di primo grado (docc. 38, 45, 46 e 47), tutte le imprese partecipanti al RTI avevano prodotto le certificazioni di qualità.

Anche accedendo alla tesi che la certificazione debba avere la stessa estensione temporale della garanzia, come assume il T.A.R., la conseguenza della minor durata temporale della validità della certificazione rispetto alla cauzione provvisoria non è l’automatica esclusione dalla gara, infatti, ma il diniego del beneficio della riduzione del 50% previsto dall’art. 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006, sicché, laddove la stazione appaltante non ritenga adeguata la documentazione, non può escludere la concorrente automaticamente dalla gara, se questa abbia già prestato regolarmente la cauzione provvisoria, ma solo richiederle di integrare la certificazione, se ritiene che ricorrano i presupposti dell’art. 46 del d. lgs. 163/2006, o in difetto imporle di prestare immediatamente – e, se del caso, nuovamente – l’intera garanzia.

9.4. Certamente dalla riscontrata insufficienza della documentazione, peraltro in corso di validità, nel caso di specie, e quindi perfettamente regolare al momento della presentazione, non può farsi discendere, *ipso iure*, l’automatica esclusione della concorrente che richieda (o abbia ottenuto) il beneficio della riduzione, perché ciò non è soltanto contrario alla *ratio* dell’art. 75, comma 7, del d. lgs. 163/2006, che contempla un’agevolazione e non un obbligo sanzionato con l’esclusione, ma allo stesso fondamentale principio del *favor partecipationis.*

9.5. L’interpretazione seguita dal primo giudice, improntata ad un rigorismo sanzionatorio ispirato ad un malinteso senso della *par condicio* e avulso dal contesto normativo di riferimento, è quindi erronea, in diritto, e come tale va disattesa.

9.6. Anche il quarto motivo, pertanto, merita accoglimento.

10. Ne segue che, per gli esposti motivi, l’appello del RTI Città di Roma va accolto e conseguentemente, in totale riforma dell’impugnata sentenza, deve essere respinto, per tali profili (e, come si dirà, anche per tutti gli altri dedotti con l’appello incidentale), il ricorso proposto in prime cure dal RTI Italpol Vigilanza Roma s.r.l.

11. Devono essere ora esaminati i motivi di appello incidentale proposti dall’appellato RTI Italpol.

12. Con il punto 1 l’appellante incidentale lamenta che Roma Union, mandante del RTI aggiudicatario del servizio relativo al lotto n. 4, pur avendo presentato offerta per i lotti nn. 1, 4, 4 e 6 ai quali tale RTI ha inteso concorrere, ha dichiarato – in relazione al lotto 4 – di eseguire una porzione pari al 35% dei servizi oggetto dell’appalto, pur essendo in possesso di un requisito di fatturato analogo nel triennio pari a soli € 22.491.977,00.

12.1. Tale fatturato sarebbe insufficiente, però, poiché assume il RTI Italpol che Roma Union avrebbe dovuto avere un requisito pari almeno ad € 44.169,414,31, corrispondente al 35% del requisito complessivo richiesto per la partecipazione del raggruppamento a tutti i quattro lotti suindicati.

12.2. Il T.A.R. ha correttamente disatteso tale censura, richiamando peraltro la precedente giurisprudenza di questo Consiglio proprio sulla gara in questione.

12.3. Il punto è già stato esaminato, infatti, dalla sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2012, n. 6435, la quale ha chiarito che la Regione Lazio, quale unica stazione appaltante e centrale d’acquisto, ha indetto una procedura ristretta per l’affidamento del servizio del quale trattasi per le singole A.S.L. regionali, articolata in sette diversi lotti, per i quali, come emerge dagli atti, “*erano previste distinte gare e procedure*”, con altrettante distinte operazioni, valutazioni, graduatorie e aggiudicazioni, né poteva essere diversamente, essendo differenti le strutture sanitarie destinatarie del servizio stesso alle quali spettava poi la stipula degli specifici contratti ed il conseguente onere di seguirne l’adempimento da parte dei vari affidatari, anche nel caso che l’aggiudicatario fosse lo stesso, potendo le imprese partecipare a una o più gare.

12.4. Il motivo va quindi disatteso poiché, come ha già riconosciuto questo Consiglio nel citato arresto che il Collegio ritiene di dover condividere, è agevole desumere dal tenore letterale della clausola che la ditta concorrente avrebbe dovuto possedere un fatturato globale pari ad almeno il doppio dell’importo del singolo lotto, sicché, in caso di partecipazione per più lotti, il possesso o meno di detto requisito andava verificato con riferimento ad ogni singolo lotto per il quale la stessa intendeva formulare l’offerta e non, come erroneamente assume Italpol, considerando gli stessi “*complessivamente*”.

13. Con il punto 1.2.1. e il punto 1.2.3 l’appellante incidentale RTI Italpol ha lamentato l’illegittimità dell’intera fase di valutazione relativa al lotto n. 4 e, in generale, dell’intera procedura ad esso correlata, per la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento a garanzia della correttezza dello svolgimento delle procedure di evidenza pubblica.

13.1. La Commissione, infatti, avrebbe dapprima esaminato la documentazione amministrativa di ciascuno dei partecipanti alla gara e aperto le buste contenenti l’offerta tecnica di tutti gli aspiranti a tutti i lotti della procedura e, solo successivamente, ha valutato le offerte tecniche.

13.2. Queste ultime, però, sarebbero state esaminate senza nessun criterio logico-cronologico perché la Commissione, in pratica, avrebbe esaminato le offerte di un lotto, interrotto tale valutazione, avviato l’esame delle offerte presentate su altro lotto, ripreso delle offerte sul primo e così via.

13.3. Inoltre, circostanza, questa, ancor più grave ad avviso dell’appellante incidentale, la stessa Commissione, mentre svolgeva le descritte operazioni di valutazione delle offerte tecniche, valutava anche le offerte economiche dei vari lotti oggetto di gara e, così facendo, veniva a conoscenza dei prezzi offerti in un lotto prima di assegnare i punteggi alle offerte tecniche degli stessi concorrenti su altro lotto, ciò che le avrebbe consentito di poter determinare l’esito delle aggiudicazioni sui lotti rimanenti, dato che sin dall’inizio la Commissione sapeva dell’identità degli aspiranti a tutti e ciascuno dei 7 lotti.

13.4. In tale prospettiva l’appellante incidentale ha sottolineato che, nella specie, la valutazione del progetto del lotto 4 è avvenuta dopo l’apertura della busta contenente l’offerta economica del lotto 6 e addirittura dopo l’aggiudicazione di quest’ultimo.

Ne sarebbe derivata, secondo il RTI Unipol, una inammissibile violazione dei principi di imparzialità e di continuità della valutazione dell’offerta.

13.5. Anche tale censura, respinta dal T.A.R. Lazio, è infondata ed è stata disattesa da questo Consiglio con la citata sentenza di questa Sezione, 14.12.2012, n. 6435.

13.6. Il motivo muove dall’erroneo assunto che la gara avesse un carattere unitario e che, di conseguenza, la suddivisione della stessa in lotti fosse irrilevante, facendone discendere l’erronea conclusione che la preventiva conoscenza delle offerte, tecniche e/o economiche, di un lotto, da parte della Commissione, potesse influenzare la successiva valutazione delle offerte, tecniche e/o economiche, di un altro lotto.

13.7. Al contrario è vero che le valutazioni da compiersi per i singoli lotti erano indipendenti l’una dall’altra, sicché anche la circostanza, dedotta in via incidentale dal RTI appellato al punto I.2.3, che, con riguardo al lotto 6, la Commissione, dopo aver aperto le offerte tecniche, abbia interrotto la valutazione e sia andata ad aprire le offerte economiche in un altro lotto dove partecipavano le stesse imprese e solo dopo è tornata ad assegnare i punteggi discrezionali nelle offerte tecniche di tale lotto, non può ritenersi illegittima.

13.8. L’assunto del RTI Italpol si regge, del resto, sulla considerazione che, poiché i prezzi unitari offerti per i singoli lotti potevano riguardare solo quattro identiche tipologie di servizi, sarebbe evidente che i valori unitari tenuti presenti dai concorrenti nell’offrire quel servizio per un certo lotto fossero significativi elementi per conoscere il contenuto delle offerte economiche formulate per gli stessi servizi anche negli altri lotti.

Ma una simile argomentazione è erronea, perché le offerte presentate dalle concorrenti per i singoli lotti sono state diverse tra loro in quanto ogni lotto aveva la propria specificità e, quindi, la valutazione di una proposta di servizio ed il relativo corso non poteva essere influenzato dalla precedente, completamente diversa e non comparabile.

13.9. Si deve quindi escludere, proprio per la natura della procedura formalmente unica, ma in realtà frazionata in altrettante e indipendenti gare per i singoli lotti, la possibilità di influenze derivante dalla preventiva conoscenza delle offerte economiche relative ad un certo lotto sulla valutazione dell’offerta tecnica relativa ad altro lotto.

14. Ai punti 1.2.4 e 1.2.5 il RTI Italpol ha dedotto, ancora, l’illegittimo mutamento della Commissione di gara nel corso della procedura nonché la mancanza del *plenum* in diverse sedute.

14.1. L’appellante incidentale ha dedotto, al riguardo, l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante anche per la violazione dei principi di immodificabilità e di collegialità perfetta della Commissione di gara, perché la composizione di quest’ultima non potrebbe essere modificata durante lo svolgimento delle operazioni di gara e, soprattutto, in sede di verifica dell’offerta tecnica, in assenza della preventiva nomina di supplenti.

In particolare – deduce ancora l’appellante incidentale – la Commissione ha omesso, dopo la sua variazione, di confermare le pregresse determinazioni, prima di procedere all’ulteriore corso dei lavori, perché dai verbali in atti risulta che la Commissione stessa di è limitata ad “*illustrare tutto il lavoro svolto al nuovo membro evidenziandone i criteri di valutazione*”.

14.2. Il componente subentrante tuttavia, prima di procedere all’ulteriore svolgimento della procedura, non avrebbe ratificato né condiviso le pregresse determinazioni della Commissione né questa, nel suo insieme, ha confermato il precedente operato in composizione diversa.

14.3. Anche tale motivo è destituito di fondamento.

14.4. La sostituzione di un componente della Commissione – dott.ssa Stefania Marconi, indisponibile per astensione obbligatoria per maternità – è stata regolarmente effettuata con determinazione n. B1285 del 22.2.2011 per consentire il proseguimento della gara, come è documentato nei verbali di gara.

14.5. Al nuovo componente, dott. Cosimo Pica, come si evince dal verbale di gara n. 15 della seduta del 25.2.2011, è stato illustrato tutto il lavoro sino a quel momento svolto, evidenziando i criteri di valutazione, come questo Consiglio, proprio con riferimento al caso di specie, ha già sottolineato nella già citata pronuncia di questa Sezione, 14.12.2012, n. 6435.

14.6. L’orientamento seguito più volte da questo Consiglio di Stato, del resto, afferma che non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e che tale principio è destinato ad incontrare deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25.2.2013, n. 1169).

Questo Consiglio di Stato ha statuito, infatti, che i “*membri delle commissioni di gara* […] *possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa*” (Cons. St., sez. V, 3.12.2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come “*un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni*” (Cons. St., sez. V, 5.11.2009, n. 6872).

14.7. È solo poi un’interpretazione apparentemente letterale e invero formalistica, contraria all’effettivo contenuto del verbale, quella dell’appellante incidentale, che assume di non ravvedere nel citato verbale di gara n. 15 del 25.2.2011 una conferma, da parte della Commissione, del precedente operato e una ratifica, da parte del nuovo membro, di quanto precedentemente svolto dalla Commissione.

14.8. Una simile interpretazione si sostiene e si arresta, mostrando tutti i propri limiti, al solo e angusto significato letterale della parola “*illustrare*”, ma sembra non cogliere il senso giuridico di tale operazione che, per quanto sinteticamente – e invero non esemplarmente – espresso, altro non può e non vuol significare che il recepimento delle operazioni da parte della Commissione nella sua mutata composizione.

14.9. Non risulta dai verbali di gara, d’altro canto, che il dott. Pica abbia fatto constare il suo dissenso o la sua mancata adesione ai lavori precedenti, come ben avrebbe potuto – e dovuto – fare laddove non ne avesse condiviso, per qualsiasi motivo, modi e conclusioni.

15. Con il motivo dedotto al punto 1.2.5 il RTI Unipol deduce, ancora, che la Commissione avrebbe ripetutamente svolto le operazioni di valutazione delle offerte con un numero di componenti inferiore rispetto al *plenum* dei 5 commissari, come risulterebbe dai verbali n. 4, n. 18, n. 19, n. 20, n. 21, n. 23 e n. 24.

15.1. La necessità di operare con il *plenum*, come ha costantemente chiarito la giurisprudenza di questo Consiglio, si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 3.3.2011, n. 1368).

15.2. Tali essendo i principi consolidati della giurisprudenza, tanto da configurare il diritto vivente *in subiecta materia*, ne risulta l’infondatezza della tesi sostenuta dall’appellante incidentale, secondo cui non sarebbe credibile che la Commissione abbia svolto semplici attività materiali nelle sedute del 25.3.2011, del 31.3.2011, del 7.4.2011, del 28.4.2011 e del 5.5.2011 e che, quindi, l’unica attività tecnica o discrezionale svolta sia stata quella compiuta nell’ultima seduta e, cioè, quella di assegnazione dei punteggi.

15.3. Difetta a tale tesi la prova decisiva che, in una delle sedute nelle quali la Commissione non si riunì in *plenum*, essa effettuò delle valutazioni tecnico-discrezionali, in ordine ai punteggi tecnici da assegnarsi alle offerte, senza il necessario e indefettibile concorso di tutti i suoi componenti.

15.4. Così non è, tuttavia, perché tale prova non è stata data dall’appellante incidentale, dato che nei verbali del 25.3.2011, del 31.3.2011 e del 7.4.2011 si parla, genericamente, di attività di valutazione del lotto 4, senza precisare se tale attività fosse meramente preparatoria o istruttoria, mentre è certo, come riconosce lo stesso appellante, che la Commissione operò in collegialità perfetta nella seduta del 19.5.2011 – benché anche qui si parli, altrettanto genericamente, di “*valutazione*”, che non assume nel gergo della Commissione, pertanto, un significato univoco e individualizzante – e, soprattutto, nelle due ultime sedute del 1.6.2011 e del 9.6.2011, allorquando l’attività della Commissione si concluse con l’assegnazione dei punteggi tecnici alle concorrenti.

15.5. È quindi sicuro che, almeno in tali ultime date (e forse anche in quella del 19.5.2011), vi fu una attività valutativa da parte della Commissione nel suo *plenum*, sicché non si ravvisano motivi di illegittimità nell’operato della Commissione stessa.

15.6. Da qui, pertanto, discende l’infondatezza del motivo dedotto al punto 1.2.5 dall’appellante incidentale e correttamente respinto dal giudice di prime cure.

16. Al punto II.1.1 il RTI Italpol appellato ha inteso riproporre, in via incidentale, anche la censura, dichiarata assorbita dal giudice di prime cure, relativa alla violazione dell’art. 37, comma 2, del d. lgs. 163/2006 per una non corretta suddivisione dei compiti tra le ditte costituenti il raggruppamento.

16.1. La suggestiva tesi dell’appellante incidentale è che la mandataria dovesse eseguire la quota maggioritaria dei servizi, da identificarsi nel servizio mediante piantonamento, in quanto questo dovrebbe considerarsi il servizio essenziale, anche sul piano qualitativo, sicché ricorrerebbe la fattispecie del raggruppamento verticale di cui all’art. 37 del d. lgs. 163/2006, il quale impone, in tale ipotesi, che il servizio principale sia di competenza della mandataria.

16.2. Si è già tuttavia rilevato *supra* (cfr. §§ 7.8-7.11), in senso contrario e con argomenti ai quali il Collegio, per dovere di sintesi, fa qui rinvio e richiamo, che oggetto dell’appalto è un servizio integrato, comprendente diverse attività.

L’art. 37 del d. lgs. 163/2006 non prevede affatto che la mandataria debba eseguire i servizi in misura prevalente, salva l’ipotesi dei raggruppamenti verticali, qui non ricorrente per le ragioni che si sono sopra viste.

16.3. L’affermazione che il piantonamento sarebbe il servizio principale, infatti, è frutto di una unilaterale interpretazione dell’appellante incidentale, che il Collegio non ritiene di dover condividere.

Il piantonamento non è che una delle modalità della vigilanza, che può avvenire anche con le ispezioni, le telecamere, etc.

Nel caso di specie, trattandosi di un servizio da effettuare presso Aziende ospedaliere nelle quali vi è un continuo flusso di persone, il piantonamento degli ingressi e dei punti strategici delle strutture, come ben ha rilevato la difesa regionale, è senz’altro la modalità di vigilanza più adeguata e, perciò, quantitativamente preponderante, ma non può qualificarsi per ciò solo come “servizio principale”, come invece pretende l’appellante incidentale.

16.4. Da qui discende anche l’infondatezza, per l’irrilevanza dell’invocata violazione dell’art. 37 del d. lgs. 163/2006 sotto altro profilo, del motivo sviluppato al punto II.1.2 dell’appello incidentale.

17. Deve anche essere respinto l’ulteriore motivo, dedotto al punto II.1.3, con il quale l’appellante incidentale deduce la violazione della L.R. 16/2007 e dell’art. 9, ultimo comma, del disciplinare tecnico.

18. Giova riportare, anche in questo caso, il contenuto letterale della disposizione regionale invocata in causa.

L’art. 7, comma 4, della L.R. 16/2007 prevede, invero, che “*l’impresa che, sia in caso di subentro, che in caso di aggiudicazione di nuova gara sul medesimo appalto, acquisisca, a condizioni non inferiori a quelle preesistenti, un appalto commissionato da uno dei soggetti di cui al comma 1, è tenuta ad assumere tutti i lavoratori in esso impiegati che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità, garantendo loro trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli goduti presso l’impresa di provenienza*”.

Tale previsione è, poi, espressamente richiamata dall’art. 9, ultimo comma, del disciplinare tecnico.

19. L’appellante incidentale pretenderebbe di far discendere dal mancato rispetto della c.d. “clausola sociale”, peraltro in sede di esecuzione dell’appalto, l’esclusione dalla gara.

19.1. Una simile tesi, prima che infondata in fatto, è erronea in diritto.

Bene è stato rilevato, sul punto, che la c.d. clausola sociale debba essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, “*risultando, altrimenti, la clausola in questione senz’altro lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 della Costituzione, che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione e dell’autonomia di gestione propria dell’archetipo del contratto di appalto*” (parere AVCP del 25.2.2010, n. 44).

Tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente, come l’appellante incidentale, invece, deduce.

19.2. La norma, comunque, non può trovare applicazione, dato che la regola invocata può trovare applicazione solo in ipotesi di “*medesimo appalto*” e “*in caso di aggiudicazione di nuova gara* […] *a condizioni non inferiori a quelle preesistenti*”, allorquando, cioè, le condizioni proposte dal concorrente siano non inferiori a quelle preesistenti.

19.3. Ma una simile ipotesi non ricorre nel caso di specie, dove il corrispettivo dovuto al RTI risultato aggiudicatario all’esito della gara è pari ai 13,7 milioni di euro, che è sensibilmente più basso rispetto ai 15,5 milioni di euro previsti dai precedenti contratti dell’uscente Italpol.

19.4. In ogni caso, come ha correttamente fatto rilevare la difesa regionale, l’impegno di cui all’art. 9 del disciplinare andava assolto in fase di esecuzione del contratto, essendo sufficiente, in sede di partecipazione alla gara, la sottoscrizione del disciplinare tecnico, ciò che il RTI ha correttamente fatto.

20. Non ha pregio, pertanto, l’argomento giuridico, sviluppato al punto II.2 e al punto II.3 dell’appello incidentale, alla stregua del quale il RTI aggiudicatario non avrebbe assunto l’impegno al cambio appalto e all’assunzione del personale del gestore uscente, nonostante la clausola di salvaguardia indicata nella *lex specialis*, come anche la connessa censura – che investe la insindacabile valutazione discrezionale dell’amministrazione – secondo cui l’offerta economica non sarebbe stata valutata tenendo conto della necessità di assorbire il personale dell’impresa che prima svolgeva il servizio (nel caso di specie, Unipol).

20.1. Le censure articolate sul punto dall’appellante incidentale muovono da un proprio personale e opinabile apprezzamento delle componenti dell’offerta economica, che sono state correttamente valutate dalla Commissione.

21. La valutazione dell’offerta economica, da parte della stazione appaltante, non appare né incongrua né illogica, anche in relazione al dedotto profilo di cui al punto II.3, e in mancanza di profili di macroscopica illegittimità ed erroneità, che palesino l’abnormità del giudizio espresso dalla Commissione in ordine al fatto che sarebbero stati sottostimati i costi del livello del personale, la censura del RTI Unipol si appalesa quindi infondata, anche perché intende sostituire *funditus* la valutazione dell’appellante incidentale a quella della competente Commissione.

22. Quanto agli ulteriori profili dedotti dall’appellante incidentale ai punti II.4.1 e II.4.2, con i quali essa lamenta che il RTI aggiudicatario avvia svolto il subentro senza procedere al “cambio appalto” e, quindi, senza assumere il personale fino a quel momento in servizio per la gestione della precedente commessa, si tratta di questioni che, per quanto rilevanti sul piano occupazionale e implicanti, laddove fondate, un grave allarme sociale, attengono alla svolgimento del rapporto contrattuale tra le Aziende Ospedaliere e il RTI aggiudicatario del servizio e che, laddove esse integrino inadempimento contrattuale, possono essere fatte valere dall’Azienda Ospedaliere, e non certo da altro concorrente alla gara, davanti al giudice ordinario, ma che non rientrano senz’altro nella giurisdizione del giudice amministrativo e che comunque, a tacer d’altro, non possono essere azionate dal RTI Unipol, non legittimato al riguardo.

22.1. Tale motivo, dunque, è inammissibile sia per il difetto di giurisdizione che per la carenza di legittimazione attiva in capo all’appellante incidentale.

23. Con un ulteriore motivo, dedotto al punto II.4.3, l’appellante incidentale Italpol deduce, o quanto meno adombra, che il RTI Città di Roma non sarebbe in regola con i versamenti obbligatori.

23.1. Il motivo è destituito anch’esso di fondamento.

23.2. All’esito della verifica effettuata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. 163/2006, infatti, è emerso che i DURC di tutte le ditte facenti parte del RTI aggiudicatario sono risultati in regola (cfr. docc. 53, 54, 55 e 56 fasc. Regione Lazio depositato in primo grado), con conseguente conferma di quanto dichiarato dal medesimo RTI in sede di partecipazione alla gara.

E, del resto, il bando di gara prevedeva all’art. 13, come ricorda la stessa appellante incidentale, che la regolarità del trattamento previdenziale dovesse essere certificata tramite il deposito, regolarmente avvenuto, del DURC.

24. Con un ultimo e articolato motivo l’appellante incidentale RTI Italpol ha proposto diverse censure contro le valutazioni compiute dalla Commissione sull’offerta tecnica del RTI aggiudicatario della gara.

Anche tale motivo, nelle sue plurime e complesse articolazioni, è infondato e va respinto.

Occorre tener presente anzitutto che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, gli apprezzamenti in ordine all’idoneità tecnica delle offerte dei vari partecipanti a gara pubblica, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile, rientrando tipicamente nel potere valutativo quello di ritenere migliore un’offerta rispetto ad un’altra (v., *ex plurimis*, Cons. St., sez. III, 26.1.2013, n. 349).

Nessuna di tali ipotesi, come si dirà, ricorre nel caso di specie.

24.1. Assume l’appellante incidentale che basterebbe comparare il progetto del RTI aggiudicatario con la *lex specialis* per avvedersi del fatto che l’offerta di questo non solo sarebbe carente di innovazioni o migliorie, ma in realtà costituirebbe una mera copia del capitolato, sicché tale progetto, in quanto “*gremito di errori e inesattezze che non avrebbero mai potuto giustificare l’attribuzione di un punteggio sia pur esiguo*”, sarebbe palesemente inammissibile.

L’offerta, peraltro, sarebbe evidentemente ricopiata da un altro progetto riferito ad un’altra procedura di gara e, in questa prospettiva, i molteplici riferimenti ad enti o amministrazioni diversi rispetto ai reali destinatari dei servizi non potrebbero considerarsi meri refusi.

La Commissione di gara, al contrario, ha attribuito al progetto 8 punti su 10, ritenendo che la “*proposta sviluppa un modello organizzativo coerente e adeguato alle necessità delle strutture sanitarie interessate*” e che “*procedure e processi individuati per l’erogazione dei servizi sono dettagliatamente descritti e considerati efficaci*”.

Il RTI Italpol, in particolare, contesta il punteggio attribuito al progetto tecnico del RTI aggiudicatario in applicazione del criterio del “*demansionamento della struttura*”, osservando che il progetto tecnico, presentato in gara da tale RTI, consisterebbe in una mera ripetizione delle disposizioni dettate dal disciplinare di gara.

L’appellante incidentale ne ha tratto, quindi, la conclusione della palese illegittimità della valutazione effettuata dalla Commissione.

24.2. Le censure mosse dall’appellante incidentale non colgono nel segno.

Il RTI aggiudicatario ha prodotto un progetto tecnico contenente, con specifico riferimento al dimensionamento della struttura impiegata nell’appalto: *1)* la descrizione delle attività da svolgersi all’interno dei vari presidi ospedalieri; *2)* la puntuale rappresentazione della struttura organizzativa dedicata all’appalto (numero di guardie giurate, numero di autoveicoli, moto e mezzi blindati, numero di frequenze, ponti radio e radio trasmittenti, etc.); *3)* la descrizione del profilo aziendale delle società facenti parte del costituendo RTI; *4)* la tipologia, il numero e le funzioni attribuite alle varie Unità di personale impiegate presso i presidi ospedalieri interessati dal servizio; *5)* le disposizioni generali del servizio; *6)* le ulteriori disposizioni specifiche concernenti lo svolgimento del servizio in questione, quali l’assistenza ai disabili, il piantonamento presso i C.U.P., i padiglioni interni e la radiologia, il presidio all’ingresso del Pronto Soccorso, il servizio di pattuglia interna in auto, il servizio di ronda a piedi, il controllo di gestione della viabilità ai complessi ospedalieri e di sosta dei veicoli, la gestione della *reception* negli orari di chiusura dei servizi ambulatoriali, l’assistenza al personale sanitario nel ricevimento e nello smistamento dei pazienti e dei familiari al Pronto Soccorso, etc.); *7)* la dettagliata descrizione delle apparecchiature impiegate nell’appalto.

La Commissione di gara, come si è premesso, ha espresso circa tale progetto un giudizio positivo, assegnando al RTI Metronotte 8 punti su 10.

24.3. Il Collegio non ravvisa, in tale valutazione, alcun elemento di macroscopica illogicità, poiché la Commissione ha esaminato, in tutta la sua articolata ampiezza, il progetto del RTI Metronotte, apprezzandone complessivamente, con un giudizio sintetico, i singoli e molteplici aspetti sopra ricordati.

24.4. È quindi viziata da tautologia la tesi dell’appellante incidentale, secondo la quale il progetto tecnico del RTI aggiudicatario sarebbe un mero “copia e incolla” del disciplinare di gara (p. 30 dell’appello incidentale), in quanto, seppur è vero che il progetto è stato modellato sulla falsariga di questo (e, del resto, non si vede la ragione per la quale avrebbe dovuto discostarsene), non tiene conto dei singoli e complessi elementi sopra ricordati, espressione di un’autonoma capacità organizzativa, che impediscono di assimilarlo ad una pedissequa imitazione del disciplinare.

24.5. Nemmeno è condivisibile la censura, sviluppata dall’appellante incidentale al punto II.5.2.2, secondo cui l’assegnazione del punteggio sarebbe incomprensibile alla luce del fatto che, nella gara relativa al lotto 1, rispetto alla quale le offerte tecniche sarebbero del tutto corrispondenti, il RTI Italpol ha conseguito un punteggio pari a 12 su 14 punti (85%), mentre il RTI Metronotte ha conseguito un punteggio pari a 8 su 14 punti (57%).

La censura si fonda, infatti, sull’assunto indimostrato che le offerte fossero uguali e che i lotti fossero uguali, ma ciò non è stato in alcun modo provato dal RTI Italpol.

24.6. L’appellante incidentale contesta poi, al punto II.5.3, anche l’assegnazione del punteggio al RTI aggiudicatario sotto il profilo della “*tipologia, numero di unità/funzioni previste*” e della “*descrizione delle funzioni operative*”.

Lamenta, in particolare, che mancherebbe qualsiasi riferimento sia al numero di unità operative sia alle funzioni previste per l’espletamento del servizio sia alle quantità da precisare per ciascuna delle prestazioni presenti nelle singole strutture sanitarie oggetto di gara.

Nel progetto del RTI aggiudicatario, deduce l’appellante incidentale, sarebbe del tutto assente un qualsivoglia collegamento con le strutture destinatarie della vigilanza in questione, tanto che esso avrebbe “*copiato il progetto-base*” (p. 32 dell’appello incidentale), non essendo stata la sua offerta, del tutto generica, predisposta in relazione alle strutture ospedaliere di cui al lotto 4.

Ne discende, secondo il RTI Italpol, che il RTI Metronotte avrebbe dovuto essere escluso o, comunque, non avrebbe dovuto ricevere il medesimo punteggio (8 punti su 10) che, invece, ha ricevuto lo stesso RTI Italpol che, invece, aveva presentato un progetto analitico, completo, specificatamente predisposto in relazione alle esigenze delle strutture sanitarie, oggetto di gara, e ricco di innovazioni e proposte migliorative.

24.7. Più in particolare, ai punti II.5.4.1 e II.5.4.4, l’appellante incidentale deduce ancora che le tre relazioni tecniche che compongono l’offerta tecnica del RTI aggiudicatario recano un paragrafo descrittivo di “*ulteriori disposizioni specifiche per il servizio*”, ma contengono una descrizione che, nonostante il titolo, non presenterebbe disposizioni specifiche per l’appalto né risulterebbe in alcun modo focalizzata sui presidi ospedalieri ai quali sarebbero destinati i servizi oggetto di appalto.

Il riferimento ad un ente appaltante diverso (l’INPDAP) è costante nel testo e non si comprende, secondo l’appellante incidentale, come la Commissione non abbia ritenuto che la proposta sia una palese ripetizione di quanto già presentato in una procedura diversa.

Ancora in tale prospettiva il RTI Italpol ha evidenziato che il progetto tecnico per l’Ares 118 non è focalizzato su tale presidio.

Anzitutto, osserva l’appellante incidentale, anche in questa relazione tecnica sono molteplici i richiami ad una struttura diversa, il San Camillo.

Manca, infatti, una qualsiasi proposta per l’ARES 118.

La relazione, inoltre, conterrebbe molteplici riferimenti al Pronto Soccorso, ai CUP e all’area interna dell’Ospedale, mentre è pacifico che l’ARES 118 costituisce un’area amministrativa e operativa indipendente.

24.8. Anche tali censure vanno disattese.

Le imprecisioni e i refusi, pur presenti nelle relazioni tecniche, non inficiano la bontà del complessivo giudizio espresso dalla Commissione che, pur in presenza di alcune imperfezioni, ha ritenuto i progetti adatti alle strutture in questione, con una valutazione che appare immune da vizi macroscopici di illegittimità, considerando che il progetto constava di ben oltre 1000 pagine e che, quindi, errori ed imprecisioni avrebbero potuto facilmente verificarsi.

Nemmeno può condividersi la censura relativa al progetto tecnico presentato dal RTI Metronotte in riferimento all’ARES 118.

È infatti corretto affermare, come fa l’appellante incidentale, che l’ARES 118 sia una struttura amministrativa e operativa autonoma, ma non che essa lo sia materialmente dall’edificio nel quale è ubicato l’Ospedale San Camillo Forlanini.

Emerge chiaramente dalle schede tecniche che i servizi da eseguirsi in relazione all’Ares 118 attengono unicamente alla “Centrale Operativa”, che è “*ubicata all’interno dell’A.O. San Camillo Forlanini*”, come del resto è anche comprovato dal fatto che l’ingresso della Centrale Operativa dell’ARES 118 è sito in Via Gianicolense, n. 87, al pari della portineria dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini con la quale, quindi, condivide addirittura l’accesso.

24.9. Non sembra allora né illogico né abnorme che il RTI Metronotte abbia predisposto un progetto che, in alcune sue parti e non integralmente, a differenza di quanto sostiene l’appellante incidentale, riprende quello destinato all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, considerata la contiguità materiale delle aree da sorvegliare.

24.10. In ogni caso le imprecisioni, gli errori o i refusi contenuti in tale progetto non sembrano al Collegio tali da giustificare un più severo giudizio in ordine a tale progetto, atteso che esso deve essere valutato, come ha correttamente fatto la Commissione, nel suo complesso.

24.11. Anche le censure mosse dall’appellante incidentale, al punto II.4.4.7, e relative alla descrizione del “*coordinamento*” e i “*controlli indiretti*”, concernendo aspetti secondari delle prestazioni, non sembrano tali da inficiare il complessivo e ponderato giudizio della Commissione, che si è mantenuta entro i limiti di un ragionevole esercizio della discrezionalità tecnica.

24.12. Nemmeno colgono nel segno le censure articolate dall’appellante incidentale, al punto II.5.5.1, attinente al criterio “*E – contratto di riferimento e livello del personale che si intende impiegare*”, rispetto al quale il RTI Metronotte ha ottenuto il punteggio massimo di 7 punti su 7, mentre il RTI Italpol, invece, si è visto assegnare 5 punti su 7.

Il RTI Italpol lamenta che la Commissione, nel valutare “*più che adeguata*” la sua offerta e invece “*ottimale*” quella del RTI Metronotte, non abbia in alcun modo motivato tale scelta, soprattutto considerando che il RTI Italpol si era sin dall’inizio impegnato ad impiegare “*struttura organizzativa*”, “*contratti di riferimento*” e “*livelli del personale*” nettamente superiori rispetto al concorrente.

In questo modo inammissibile, tuttavia, l’appellante incidentale pretende di sostituire la propria valutazione discrezionale a quella effettuata, pur con un giudizio sintetico, dalla Commissione.

La tesi, oltre che inammissibile, è peraltro infondata, perché, come si è visto, il RTI aggiudicatario non era tenuto ad impiegare tutto il personale assunto dal precedente gestore del servizio, posto che non ricorrevano, nel caso di specie, le condizioni previste dall’art. 7, comma 4, della L.R. 16/2007.

Si deve peraltro osservare che il RTI Metronotte ha effettuato il reale dimensionamento del personale, riportando per ciascuna Azienda sanitaria il numero, la tipologia e il livello di personale da impiegare ed ha previsto la presenza di figure di 1° livello – ovverosia il più alto – per il servizio di guardia particolare giurata e di 3° livello multi servizi per il servizio di custodia.

Il giudizio della Commissione, per quanto sintetico, è immune dalle censure mosse sul punto dall’appellante incidentale.

24.13. Nemmeno possono trovare accoglimento i motivi dedotti dal RTI Interpol ai punti II.5.6.1 e II.5.7, relativi ai criteri delle “*Caratteristiche della centrale operativa*” e agli “*Impianti tecnologici*” e alle “*proposte migliorative*”.

Le censure sono anzitutto inammissibili perché, anche con riferimento ad esse, l’appellante incidentale intende sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, il cui giudizio appare immune da vizi di macroscopica illogicità, disparità di trattamento o travisamento dei fatti.

24.14. Eguale ragionamento deve svolgersi e ripetersi anche in ordine all’ulteriore ed ultima censura, sviluppata dall’appellante incidentale ai punti II.5.8.1, II.5.8.2 e II.5.8.3, riguardanti il criterio degli “*Automezzi che si intende dedicare al servizio (numero e eco sostenibilità)*”.

Anche con tale motivo, infatti, l’appellante incidentale pretende di sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.

Il motivo, oltre che inammissibile, è peraltro infondato, perché l’offerta del RTI Metronotte indica specificamente il numero delle vetture e l’alimentazione nonché la destinazione delle stesse per ciascuna Azienda.

Né eventuali imprecisioni o refusi contenuti in tali indicazioni, diversamente da quanto sostiene l’appellante incidentale, sono tali da inficiare il giudizio di punti 2,5 su 3 complessivamente ottenuto, con riferimento a tale criterio, dall’offerta del RTI Metronotte, in quanto la Commissione ha ritenuto, con giudizio immune da vizi macroscopici di illegittimità, che l’offerta fosse “*più che adeguata per numero e caratteristiche*” e che tutti i veicoli risultassero “*alimentati da combustibili a basso impatto ambientale*”.

25. Non può quindi condividersi, pertanto, e deve essere respinto l’assunto conclusivo dell’appellante incidentale, secondo cui le valutazioni compiute dalla Commissione sono del tutto illogiche e irrazionali e le motivazioni risultanti dai verbali di gara abnormi, apodittiche e palesemente irragionevoli.

26. Il giudizio espresso dalla Commissione, al contrario e in conclusione, appare corretto, logico e immune da censura.

27. L’appello incidentale proposto dal RTI Interpol, in tutti i suoi plurimi e articolati motivi, va quindi respinto.

28. Risulta quindi, all’esito del presente giudizio, la complessiva infondatezza del ricorso proposto in prime cure dal RTI Italpol.

29. La complessità delle questioni trattate impone l’integrale compensazione delle spese inerenti ad entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo accoglie e per l’effetto, in integrale riforma dell’impugnata sentenza, respinge il ricorso proposto in prime cure dal RTI Italpol Vigilanza Roma s.r.l.

Respinge l’appello incidentale proposto dal RTI Italpol Vigilanza Roma s.r.l.

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)